



Regolamento interno del corso di dottorato in Storia

[D.R. n.2230/2018 del 29 novembre 2018 - Emanazione](#)

Parte I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il corso di dottorato

1. Il corso ha lo scopo di formare ricercatori di altissima qualificazione nell'ambito storico inteso nella sua dimensione più ampia - sia cronologica (dall'Oriente e dall'Egitto antico e dal mondo greco romano fino ai nostri giorni) sia geografica -, in grado di elaborare indagini scientifiche con risultati originali. La formazione fornita, varia e articolata, e molto attenta alle problematiche attuali, accanto a sbocchi di tipo accademico, potrebbe inoltre rendere possibile l'inserimento nel mondo del lavoro nei campi dell'editoria, della gestione di biblioteche, archivi e musei (non solo pubblici), dell'organizzazione di eventi culturali etc. L'attività formativa si svolge innanzitutto tramite conferenze e seminari di studiosi italiani e stranieri; in incontri seminariali, i dottorandi discutono con studiosi sperimentati; la redazione della tesi deve dimostrare l'idoneità ad entrare a pieno titolo nel mondo della ricerca o del lavoro intellettuale altamente qualificato. In linea con il carattere internazionale del dottorato, sono favoriti i soggiorni all'estero dei dottorandi e lo svolgimento di tesi in co-tutela.
2. La lingua ufficiale del corso di dottorato è l'italiano. I seminari, i corsi, le verifiche e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in italiano. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue; così come la tesi di dottorato potrà essere redatta anche in una lingua diversa da quella ufficiale del corso, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
3. Il dipartimento sede amministrativa del corso è il Dipartimento di Civiltà e forme del sapere.
4. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2

Organi del corso del dottorato

1. Sono organi del corso il Coordinatore e il Collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente.
2. Il numero di membri del Collegio non può superare le ventiquattro unità. Un docente può presentare la domanda di partecipazione al Collegio, allegando il curriculum e la lista di pubblicazioni presenti sulla pagina personale del sito loginmiur.cineca.it. La domanda può essere presa in considerazione purché la qualificazione del richiedente rispetti i requisiti minimi stabiliti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'accREDITamento dei dottorati. Appurato il possesso dei prerequisiti da parte del richiedente, sarà comunque il Collegio dei docenti ad approvare o respingere la domanda,

sulla base della coerenza del profilo scientifico e didattico del richiedente con gli obiettivi e le finalità del corso di dottorato, previa comunicazione, da parte del richiedente, al dipartimento di afferenza (per i docenti dell'Università di Pisa) o alla struttura di riferimento del proprio ente di appartenenza per il rilascio del nulla osta.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici, che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti.

Parte II Ammissione

Articolo 3 Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

Articolo 4 Prove di ammissione

1. Il concorso per l'ammissione al corso sarà svolto attraverso la valutazione del curriculum e del progetto di ricerca, una prova scritta e un colloquio, secondo le regole stabilite dal bando di concorso annuale.

Articolo 5 Commissione esaminatrice

2. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

Parte III Frequenza corsi di dottorato

Articolo 6 Supervisore

1. Il Collegio dei docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, almeno un supervisore, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca (di seguito Regolamento).

Articolo 7

Attività compatibili e incompatibili

1. La determinazione delle attività compatibili e incompatibili con la frequenza al corso di dottorato è stabilita dal vigente Regolamento.

Articolo 8

Verifica delle attività formative

1. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico e previa acquisizione del parere motivato del supervisore, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando del primo e del secondo anno, secondo la seguente procedura: entro il 15 ottobre di ogni anno ciascun dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione sulla attività didattica e di ricerca svolta nel corso dell'anno precedente; la relazione deve essere accompagnata da una valutazione scritta del tutor; il Collegio esamina la documentazione ed esprime una propria valutazione.
2. Nel caso di valutazione negativa, al verbale del Collegio sarà acclusa una argomentata motivazione scritta. Una valutazione negativa comporta l'esclusione dal corso. Tale esclusione, con conseguente interruzione dell'erogazione dell'eventuale borsa, ha vigore dall'inizio dell'anno di corso successivo a quello oggetto di valutazione negativa.

Parte IV

Conseguimento titolo

Articolo 9

Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
2. Le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento sono quelle stabilite dall'art. 19 del Regolamento d'Ateneo.
3. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
4. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del Coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10

Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Parte V

Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11 Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13 Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus/International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Parte VI Applicazione

Articolo 14 Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dai Consigli di dipartimento, che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'Amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.